



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

L'anno duemilaquindici addì venti del mese di novembre, alle ore 21,00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	TRAVERSO Marco	X	
2	ALLIANO Giovanni	X	
3	DIVANO Agostino	X	
4	BOTTARO Luigi		X
5	VACCARI Caterina		X
6	MONTECUCCO Angelo	X	
7	ALIANO Sabrina	X	
8	MASSONE Alessia	X	
9	FIRPO Gian Carlo	X	
10	FRISONE Mattia	X	
	Totali	8	2

Assiste l'adunanza con funzioni consecutive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LA PEPA dr.ssa Domenica il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Signor TRAVERSO Marco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

IL SINDACO

Fa presente che si soprassiede alla trattazione del punto 3 dell'ordine del giorno della presente seduta consiliare, avente ad oggetto: "Approvazione convenzione fra i Comuni del Novese per la gestione associata dello sportello unico per le attività produttive – anni 2015-2017" in quanto già deliberato con provvedimento n. 35 del 27.11.2014 e inserito all'O.d.G. per mero disagio.

Fa presente, altresì, della conseguenziale rinumerazione dei successivi punti posti all'ordine del giorno (O.d.G), che, pertanto, scalano di un numero.

Procede, quindi, alla trattazione del punto n. 4, che diventa il punto n. 3, avente ad oggetto "Modifica Regolamento comunale di Polizia Mortuaria", rappresentando la grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e la concomitante impossibilità a provvedere all'ampliamento dovuta alla localizzazione dello stesso già vagliata in precedenza, oltre che alla costruzione di nuovo cimitero.

Sottolinea, in particolar modo la necessità ineluttabile di accelerare i tempi di rientro nel possesso dei manufatti. attraverso le seguenti operazioni:

- *ricognizione straordinaria*, delle concessioni cimiteriali di loculi, scadute al 31.12.2014, già in corso e delle inumazioni in campo comune con successivo svolgimento delle operazioni di estumulazioni ed esumazioni massive, a cura degli eredi entro il termine stabilito dall'Amministrazione per il tramite del Responsabile del servizio o in mancanza a cura del Comune mediante appalto a Ditta specializzata, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento comunale;
- *ricognizione ordinaria*, da eseguirsi annualmente a partire dal 2016, entro il mese di ottobre, concernenti le concessioni cimiteriali in scadenza nel successivo anno.. Per il primo anno (2016) si provvederà anche al rilevamento delle concessioni scadute nel 2015 e 2016;
- *revoca delle concessioni cimiteriali perpetue*, ossia rilasciate prima del 10.02.1976, data dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975 ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n.285/1990, e ripresa dal vigente Regolamento comunale all'art. 77, 4° comma;
- *decadenza per stato di abbandono*.

Considera, pertanto, indispensabile apportare alcune modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, riportate nell'allegato documento di cui viene data lettura.

Indi invita il Consiglio Comunale a provvedere all'approvazione dell'argomento in esame e dichiara, quindi aperta la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la breve relazione del Sindaco in merito alle necessarie modifiche da apportare al vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria per le motivazioni esplicitate, che non registra interventi di rilievo da parte dei Consiglieri comunali;

Visto il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione consiliare n° 45 del 30.11.2006, successivamente integrato con deliberazione C.C. n. 25 del 27.11.2007 per l'adeguamento dello stesso alle norme regionali di cui alla L.R. n. 20 del 31.10.2007 concernenti disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri e deliberazione C.C. n. 30 del 29.09.2009;

Ritenuto opportuno, oltre che ineluttabile, per le motivazioni addotte in premessa, apportare al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, le modifiche di cui all'allegato "A" del presente provvedimento;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in cui ricade la competenza dei servizi cimiteriali, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, per oneri riflessi e indiretti che ne scaturiscono;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 in relazione alla relativa competenza del Consiglio Comunale;

Con voti favorevoli n. 8 astenuti n. 0 contrari n.0 resi dai n.8 Consiglieri Comunali presenti e votanti.

DELIBERA

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione
2. Di approvare le modifiche al Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera del Consiglio comunale n. 45 del 30.11.2006 e successivamente modificato, di cui al documento allegato "A" della presente deliberazione;
3. Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, resi con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTURIA
(Approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 30.11.2006 E s.m.i.)

Art. 67 – al comma 3° la percentuale indicata del 90% del totale dei loculi disponibili, viene sostituita con la percentuale **del 70%**.

Art. 72 -viene riformulato come segue:

Le nicchie e i loculi sono capaci di un solo feretro.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo.

Può essere concessa la possibilità che siano collocate nella sepoltura individuale, unitamente ad altra salma, una o più cassette contenenti i resti mortali o urne cinerarie, a condizione che i defunti seppelliti nella medesima sepoltura siano vincolati da un grado di parentela o di affinità sino al sesto grado".

Il diritto di concessione ha la durata di anni 30, decorrenti dalla data della sottoscrizione dell'atto di concessione.

Alla scadenza della concessione cimiteriale il Comune, rientra automaticamente nel pieno possesso, disponendo la deposizione dei resti mortali nell'ossario comune, fatta salva la possibilità per il concessionario o suoi eredi, di richiedere:

a) il rinnovo della concessione, per un uguale periodo di tempo (30 anni) dietro pagamento del canone di concessione approvato dalla Giunta comunale;

b) o la proroga della concessione, per ulteriori 10 anni, in caso di mancata mineralizzazione del feretro, previo pagamento di 1/3 del canone ordinario vigente al momento della richiesta. A seguito di istanza di proroga, corredata di attestazione di avvenuto pagamento del canone, il responsabile dei servizi cimiteriali, prenderà atto con proprio provvedimento, dandone comunicazione agli interessati, senza procedere alla stipula di un nuovo contratto.

Il deposito dei resti mortali nell'ossario comune è a titolo gratuito.

Art. 81 – viene sostituito come di seguito:

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dei Servizi Cimiteri e vengono eseguite una volta scaduto il turno ordinario di inumazione di cui all'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 di durata pari a dieci anni..

Sono paritarie ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo turno decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco. (art. 1 e 2 della circolare ministeriale n° 10/98)

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte nel periodo dal 30 Novembre al 30 di Marzo dell'anno.

Parimenti alle esumazioni ordinarie, entro il mese di ottobre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cimiteriale cura la stesura dello scadenziario delle inumazioni ordinarie, in scadenza nell'anno successivo, con l'indicazione delle salme, seguendo la stessa procedura di cui all'art. 83.

E' possibile procedere anche ad una singola esumazione ordinaria su richiesta di persona legittimata previo pagamento degli oneri relativi, determinati con apposito atto adottato dall'Ente.

Art. 82 – viene sostituito come di seguito:

I resti mortali che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie vengono raccolti e depositate gratuitamente nell'ossario comune salvo che vi sia richiesta di deporle in cellette ossario o loculi avuti in concessione o di avviarle alla cremazione.

Nel caso di non completa scheletrizzazione, i resti mortali potranno permanere nella stessa fossa di originaria inumazione per l'ulteriore periodo previsto dalla legge, due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti, cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti (circolare del Ministero della Sanità 31.07.1998, n. 10) ovvero potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Il Comune, in caso di avvio dei resti mortali alla cremazione, fornisce gratuitamente l'urna cineraria per 30 anni.

Art. 83 – viene sostituito come segue:

Le esumazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato (30 anni) o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

1. A richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni e la salma deve essere trasferita in altro loculo dello stesso cimitero, in altra sepoltura in cimitero di altro comune o per essere cremata.

2. Su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Qualora alla scadenza della concessione non sia stata presentata apposita richiesta di traslazione, in altra concessione, dei resti mortali presenti, come previsto nel recedente articolo 72, gli stessi saranno collocati nell'ossario comune.

I resti mortali possono, altresì, essere avviati a cremazione su richiesta di persona legittimata.

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cimiteriale cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà pubblicato e divulgato mediante affissione nella bacheca, all'entrata principale del cimitero, in occasione della Commemorazione dei Defunti, e per tutto l'anno e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

Il Responsabile dei servizi cimiteriali dispone, con proprio provvedimento, entro il mese di giugno dell'anno successivo al termine della pubblicazione dell'elenco, l'appalto delle operazioni per l'esecuzione cumulativa delle estumulazioni dei loculi la cui concessione sia scaduta e per i quali non abbiano provveduto direttamente i soggetti interessati a mezzo di un' impresa di onoranze funebri incaricata dagli stessi. L'inizio delle operazioni di estumulazione ordinaria, è comunicata con lettera raccomandata ai parenti della salma, almeno dieci giorni prima delle operazioni.

E' possibile richiedere di procedere ad una singola estumulazione, qualora la concessione del loculo sia scaduta prima che siano effettuate le operazioni di estumulazione cumulativa e vi sia la necessità, manifestata dai parenti del defunto ivi seppellito, di liberare il loculo per procedere a nuova ed immediata tumulazione.

Se la salma estumulata non risulta essere in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che gli aventi diritto non dispongano diversamente, la stessa verrà avviata per l'inumazione in campo comune, per massimo n. 5 anni, previa apertura della cassa di zinco, con eventuale impiego di particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione.

Il Comune, nel caso che i resti mortali vengano avviati alla cremazione fornisce gratuitamente, per 30 anni, l'urna cineraria.

Art. 84 – viene sostituito come di seguito:

Gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti in occasioni di esumazioni ed estumulazioni, devono essere consegnati al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, dal quale:

- se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa redazione di processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio;
- se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato;
- se destinati all'ossario comune sono consegnati all'ufficio, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Le lapidi, i cippi ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimangono di proprietà del comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Gli avanzi del corredo funebre gli assi e residui legnosi del feretro e ogni altro oggetto venuto a contatto con la salma. debbono essere raccolti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'ambito cimiteriale.

Art. 85 – Viene sostituito come segue:

L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione, può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, nei casi previsti dall'art. 83 D.P.R. 285/1990, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o per autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione.

L'esumazione straordinaria a richiesta dei privati è effettuata a loro cura e spese, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni per trasportare il defunto in altra sepoltura fuori del territorio comunale o avviarlo a cremazione. Il trasferimento in altra sepoltura fuori del Comune o la raccolta dei resti completamente mineralizzati sono effettuati previa acquisizione del verbale contenente le prescrizioni impartite dall'Autorità Sanitaria.

Le esumazioni straordinarie, fatte salve quelle disposte dall'autorità giudiziaria, sono eseguite con le modalità, le prescrizioni e nei termini fissati dalla normativa vigente e dall'art. 89 del presente regolamento.

Il cadavere esumato per ordine dell'autorità giudiziaria è trasportato alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa”.

Art. 87 – Prima del comma unico, viene aggiunto il seguente periodo:

Le esumazioni straordinarie, parimenti alle esumazioni straordinarie, sono sempre eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di igiene pubblica della ASL competente per territorio il quale accerterà se il feretro è in condizioni di essere trasportato o disporre per la sua sostituzione e se i resti rinvenuti sono completamente mineralizzati o meno, così come disposto dall'art. 83 comma 3 del D.P.R. 285/90".

Art. 113 – Viene aggiunto

Per tutte le concessioni esistenti, per le quali non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"Immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. Il riconoscimento di tale diritto dovrà comunque avvenire in via amministrativa con il rilascio, agli aventi titolo, di apposito atto concessorio.

Per tutte le concessioni di cui al comma precedente e per tutte le concessioni intestate a persone defunte per le quali non sia stata attivata la procedura di subentro di cui all'art. 62 del presente regolamento, si renderà necessario provvedere, alla regolarizzazione della posizione amministrativa delle sepolture esistenti.

Gli aventi titolo dovranno inoltrare, entro il termine fissato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, per ciascuna sepoltura da regolarizzare, la seguente documentazione:

1. n° della sepoltura senza concessione o n° della concessione oggetto di subentro;
2. generalità dell'originario intestatario del sepolcro e dei defunti attualmente ospitati nello stesso;
3. generalità di tutti gli aventi titolo sul sepolcro ai sensi dell'Art. 59 del presente regolamento;
4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta da tutti gli aventi titolo, con indicazione del nominativo del rappresentante della concessione nei rapporti con l'Amministrazione Comunale;

Le nuove concessioni amministrative per i sepolcri privi di titolo avranno durata di anni 99, rinnovabili alla scadenza, decorrenti dalla data di costruzione del sepolcro (se accertata) o dalla data certa di morte del primo defunto ospitato nello stesso sepolcro.

Le nuove concessioni rilasciate per subentri continuano a seguire la durata indicata nella concessione originaria, rinnovabili alla scadenza.

Letto approvato e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE

F.to Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì

F.to Il Segretario Comunale

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 17/12/2015 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 17/12/2015

F.to Il Segretario Comunale
